

Ordinanza N°52/2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°40/2018 in data 28/06/2018. con

la propria Ordinanza n°40/2018 in data 28/06/2018, con la quale è stata già disciplinata la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo oggetto delle attività di bonifica subacquea superficiale del fondale da ordigni

esplosivi residuati bellici;

VISTA: l'istanza acquisita a protocollo n°24229 in data 19/07/2018, con la quale la EDILTECNICA S.r.l., con sede a Carrara (MS), ha richiesto la proroga della

propria Ordinanza n°40/2018 che disciplini la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo di ingresso alla bocca di porto di Lido, onde proseguire le attività di bonifica subacquea superficiale del fondale da ordigni

esplosivi residuati bellici;

RITENUTO: necessario, nel perdurare dei lavori in questione, disciplinare il transito di

unità nei pressi dello specchio acqueo interessato, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata

incolumità;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che gli interventi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici di cui all'Ordinanza in premessa citata proseguiranno sino alla data del 10/08/2018.

ORDINA

Articolo Unico

Le prescrizioni e i divieti di cui alla propria Ordinanza n°40/2018 in data 28/06/2018 sono da intendersi integralmente confermati fino al giorno **10/08/2018**.

Venezia, (data della firma apposta digitalmente)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative